

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo V - Dei poteri del giudice

Art. 112 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.